

AL 118 EMILIA OVEST PROV. PC PR RE
ALLA TEMPI AGENZIA S.R.L
SPETT.LE VALTELLINA SPA
AL CORPO CARABINIERI COMANDO DI PIACENZA
AL COMUNE DI CAORSO
AL COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI
AL COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO
AL COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA
AL COMUNE DI PIACENZA
AL COMUNE DI ROTTOFRENO
AL COMUNE DI SARMATO
ALLA POLIZIA STRADALE COA ER
ALLA POLIZIA STRADALE COMPARTIMENTO ER
ALLA POLIZIA STRADALE PIACENZA
ALLA PREFETTURA DI PIACENZA
ALLA PROTEZIONE CIVILE
ALLA PROVINCIA DI PIACENZA
ALLA REGIONE ER 'ASSESSORATO ALLA MOBILITA'
ALLA SETA S.P.A. (PROV. PC RE MO)
AL CORPO VV.F. DI PIACENZA
A ALFREDO COZZI
A GIOVANNI BOZZARI
A RENATO D'AGOSTINO
A UMBERTO RIZZO

OGGETTO

Gestione della viabilità - Regolamentazione della circolazione

* **Tratta SS 10 PADANA INFERIORE dal km 180+100 al km 181+400, in tratti non superiori a metri 200, Provvedimenti: senso unico alternato mediante impianto semaforico o movieri**

* **Tratta SS 10 PADANA INFERIORE dal km 177+600 al km 179+950, in tratti non superiori a metri**

Struttura Territoriale Emilia Romagna

Viale A. Masini, 8 - 40126 Bologna - T [+39] 0516301111 - F [+39] 051244970
Pec anas.emiliaromagna@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma - T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224

Pec anas@postacert.stradeanas.it

Cap. Soc. € 2.269.892.000,00 - Iscr. R.E.A. 1024951 - P.IVA 2133681003 - C.F. 80208450587





200, Provvedimenti: senso unico alternato mediante impianto semaforico o movieri

Con riferimento all'oggetto, si trasmette l'Ordinanza n. **1103/2021/BO**

ORDINANZA N. 1103/2021/BO

RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE

PREMESSO

- che l'impresa esecutrice VALTELLINA S.P.A. con sede in via Buonarroti, 34 - 24020 Gorle (BG), ha inoltrato nuova istanza di richiesta in data 10/12/2021 per l'emissione di provvedimento per l'istituzione di senso unico alternato, con lo scopo di proseguire in continuità le attività lavorative finalizzate alla posa di reti in fibra ottica nel territorio comunale del comune di Rottofreno (PC) e Sarmato (PC), lungo la SS10 "PADANA INFERIORE";
- che per i suddetti lavori era stata rilasciato Nulla Osta N. 96/2020, N. 144/2020 e N.142/2020 rilasciati dalla provincia di Piacenza in qualità di precedente ente gestore della strada oggetto dell'ordinanza;
- che sempre la provincia di Piacenza aveva rilasciato le relative concessioni, giuste determine dirigenziali n. 1626 del 15/12/2020 e n. 1628 del 16/12/2020;
- che non è stato possibile completare le attività necessarie, come esplicitato nell'istanza di richiesta che si allega alla presente, a causa delle avverse condizioni meteorologiche;
- che detti lavori sono necessari al potenziamento delle infrastrutture tecnologiche dei territori comunali interessati;

VISTO

- gli art.5 e 6 nel Nuovo Codice della strada D.lgs. 30.04.92 n.285 e s.m.i.;
- il Regolamento per l'Esecuzione del citato T.U. D.P.R. 16.12.1995 n°495 e s.m.i.;
- il D.M. del 10.07.2002 contenente il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;
- il Decreto Interministeriale 04/03/2013 recante i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare;
- il D.P.C.M. del 21 Novembre 2019, recante la revisione della rete stradale, fra le altre, della regione Emilia Romagna;
- l'ordinanza n°1000/2021/BO, emessa da questa struttura territoriale;

- La procura del 11/09/2020, repertorio n. 84724
- La proposta del Capo Nucleo

CONSIDERATO

- considerato che le attività lavorative oggetto della suddetta ordinanza sono in corso di esecuzione e la necessità di eseguire in continuità i tratti successivi, utili al conseguimento del completamento degli interventi di potenziamento delle reti di telecomunicazione;
- la necessità, in ragione degli interventi da eseguire, di salvaguardare tanto la sicurezza degli utenti della strada che del personale impegnato nelle lavorazioni;

SENTITO

- Il parere favorevole Capo Centro
- Il parere favorevole Responsabile Area Gestione Rete

ORDINA

* senso unico alternato mediante impianto semaforico o movieri su SS 10 PADANA INFERIORE dal km 180+100 al km 181+400, in tratti non superiori a metri 200, a partire dal 16/12/2021 fino al 31/01/2022 nella fascia oraria dalle 08:30 alle 17:30 esclusi i giorni festivi; interesserà tutti gli utenti.

* senso unico alternato mediante impianto semaforico o movieri su SS 10 PADANA INFERIORE dal km 177+600 al km 179+950, in tratti non superiori a metri 200, a partire dal 16/12/2021 fino al 31/01/2022 nella fascia oraria dalle 08:30 alle 17:30 esclusi i giorni festivi; interesserà tutti gli utenti.

Nell'ambito dell'area suddetta risulterà vigente il "limite massimo di velocità (fig.II 50 Reg. C.D.S) pari a 30km/h (attuato a decrescere per blocchi non superiori di 20 km/h), nonché il divieto di sorpasso (fig.II 48 Reg. C.D.S.).

Durante le ore di traffico intenso o per consentire il transito di mezzi di emergenza la gestione del traffico verrà eseguita anche con l'ausilio di movieri. Gli obblighi, i divieti e le segnalazioni necessarie per l'attuazione della presente ordinanza saranno notificati al pubblico, a cura dell'impresa **VALTELLINA S.P.A.** con sede via Buonarroti, 34 - 24020 Gorle (BG), con i segnali previsti dal Nuovo Codice della Strada e relativo al Regolamento di esecuzione conformemente agli schemi segnaletici di cui al D.M. Infrastrutture e Trasporti 10/07/2002. L'Impresa dovrà segnalare con idonea cartellonistica verticale e delimitare l'area affinché la stessa non risulti accessibile a Terzi, provvedendo nel tempo alla manutenzione con proprio personale. Tutta la segnaletica orizzontale, verticale e luminosa sarà posta in opera a cura e spese dell'impresa VALTELLINA S.P.A, che ne curerà la manutenzione ed il controllo e che dovrà operare nel pieno rispetto del Codice della Strada, del relativo Regolamento di attuazione e del Decreto 10/07/2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti inerente il segnalamento temporaneo e loro s.m.i. , nonché del Piano Operativo di Sicurezza. Il referente per conto dell'impresa esecutrice all'attuazione di quanto sopra riportato, sarà il **SIGN. Buttaccio Giacomo (cell.3356406687)**. Con l'attivazione della presente Ordinanza, la sopracitata Impresa è indicata



come unica responsabile per eventuali danni a persone o cose che dovessero verificarsi durante i periodi di validità della stessa, sollevando l'Anas S.p.a. da qualsiasi controversia giudiziaria. Sono incaricati di fare osservare la presente Ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'art 12 del Nuovo Codice della Strada (D.L.vo 30/06/1992 n. 285 e s.m.i.).

RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE
(ALDO CASTELLARI)